

dossier

XIX Legislatura

Febbraio 2026

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

Atto del Governo n. 376



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 328



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 435

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 10 -
DESIGNAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE	- 10 -
ARTICOLO 3.....	- 10 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 10 -
ARTICOLO 4.....	- 11 -
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.....	- 11 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	376
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
Riferimento normativo:	articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame (Atto del Governo n. 376) – adottato ai sensi dell'Allegato A, numero 10, della legge n. 91 del 2025 ((Legge di delegazione europea 2024) – reca attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 91 del 2025 prevede che il Governo sia delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi generali, di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, nonché quelli specifici stabiliti dalla medesima legge n. 91 del 2025, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato A.

Il successivo articolo 1, comma 3, specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea¹. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono

¹ Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Il provvedimento è composto di 4 articoli, reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini della verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Le norme modificano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il Testo unico relativo alla disciplina dell'immigrazione e alle norme sulla condizione dello straniero.

In particolare, le disposizioni:

- modificano l'articolo 4-*bis*, comma 1-*bis*, relativo all'integrazione, intesa come il processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri. La modifica prevede che, nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del suddetto processo, siano fornite anche informazioni relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, a tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e agli obblighi e garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari [comma 1, lettera *a*]);
- modificano l'articolo 5, comma 4, incrementando da 60 a 90 giorni il periodo minimo entro il quale lo straniero richiede il rinnovo del permesso di soggiorno [comma 1, lettera *b*), numero 1];
- modificano l'articolo 5, comma 8.1, prevedendo che nel permesso unico di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa siano inserite anche le informazioni concernenti dettagli e osservazioni per uso nazionale². È confermata l'applicazione dei precedenti commi 2-*ter*, che sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno al versamento di un contributo (da un minimo di 80 e un massimo di 200 euro), e 9-*bis*, novellato dal provvedimento in esame, che

² Di cui alla lettera *a*), numeri 12 e 16, dell'Allegato al regolamento (CE) 1030/2002.

disciplina la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di novanta giorni [comma 1, lettera *b*), numero 2];

- inseriscono l'articolo 5, comma 8.1-*bis*, prevedendo che il permesso unico sia rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda, in deroga ai commi 9 e 9-*bis*, come novellati dal provvedimento in esame, che prevedono il termine di novanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno [comma 1, lettera *b*), numero 3];
- modificano l'articolo 5, comma 8.2, specificando i soggetti cui non si applica la nuova disciplina sul permesso unico [comma 1, lettera *b*), numero 4].

In particolare, la relazione illustrativa specifica che sono esclusi dall'applicazione della suddetta disciplina le seguenti ipotesi di ingresso e soggiorno: lavoro autonomo; investitori; dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività in uno Stato membro dell'OMC ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato UE; lavoratori marittimi; lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia; lavoratori che siano stati dipendenti di imprese aventi sede in Italia; nomadi digitali e lavoratori da remoto non UE; persone collocate "alla pari"; medici e altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive; lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non UE, ormeggiate in porti italiani autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo; prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intrasocietari; stranieri con permesso di soggiorno per trasferimento intrasocietario *Information and Communication Technology* (ICT) rilasciato da altro Stato membro; stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea ovvero in attesa di una decisione sul loro stato; stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonché i soggiornanti per ricerche di lavoro o imprenditorialità; stranieri che soggiornano per motivi di protezione sociale; stranieri che soggiornano in quanto vittime di violenza domestica, nonché vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; stranieri che soggiornano a titolo di protezione speciale (principio di non respingimento); stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine; straniero che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza; familiari dei minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore; stranieri che soggiornano per ricevere cure mediche; soggiornanti per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, o per residenza elettiva, ovvero che hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di decisione;

- modificano l'articolo 5, commi 9 e 9-*bis*, elevando da sessanta a novanta giorni i termini di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno [comma 1, lettera *b*), numeri 5 e 6].

La relazione illustrativa evidenzia che – alla luce dell'articolazione del procedimento italiano per il rilascio del permesso unico di lavoro in due sub-procedimenti (volto il primo al rilascio del nulla osta al lavoro e il secondo, consequenziale, al rilascio del permesso unico lavoro) - per rispettare il termine di 90 giorni previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1233 è stato mantenuto fermo il termine attuale dei 60 giorni previsto per il nulla osta al lavoro ma è stato ridotto dagli attuali 60 a 30 giorni il termine per il permesso unico lavoro (dalla somma 60+30 scaturisce il complessivo termine di 90 giorni, rispettoso della Direttiva). Per quanto concerne invece il permesso di soggiorno ordinario – che riguarda categorie di persone per le quali non è previsto il previo rilascio del suddetto nulla osta al lavoro – l'innalzamento del termine dagli attuali 60 giorni ai 90 giorni è funzionale a rendere omogeneo tale termine con quello, complessivo (60+30 = 90), del sopra descritto procedimento volto al rilascio del permesso unico lavoro, adeguandolo alle tempistiche previste dalla disciplina unionale;

- modificano l'articolo 22, comma 5-*quinquies*, prevedendo che il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta [comma 1, lettera *c*)].

La **relazione tecnica** ricorda preliminarmente che lo schema di decreto in esame è volto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2024/1233 ed è emanato ai sensi della legge n. 91 del 2025, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», ed in particolare dell'allegato A, n. 10, che ha delegato il Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1233 che, all'articolo 19, abroga la direttiva 2011/98/UE a decorrere dal 22 maggio 2026. Si soggiunge in proposito che la direttiva (UE) 2011/98 – destinata ad essere abrogata dalla direttiva in parola - era stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 40 del 2014. Il presente provvedimento apporta modifiche agli articoli 4-*bis*, 5 e 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo unico immigrazione (di seguito TUI), ai fini del recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

In particolare, l'articolo 1 integra la disciplina di settore in materia di “permesso unico” già introdotta nel decreto legislativo n. 40 del 2014, e, al comma 1:

- la lettera a) interviene sull'articolo 4-*bis*, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione, limitandosi ad includere, tra le informazioni da fornire allo straniero

con il permesso di soggiorno, anche quelle riguardanti le condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari. Si tratta di una modifica che non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, potendo le attività previste essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- la lettera b), numero 1 si limita ad allineare il termine di sessanta giorni attualmente previsto dall'articolo 5, comma 4, del TUI per la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno a quello di novanta giorni previsto dalla direttiva (UE) 2024/1233 per il rinnovo del medesimo permesso. Si tratta, dunque, di disposizione che non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica;
- la lettera b), numero 2 interviene sull'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 limitandosi a prevedere l'inserimento, nel "permesso unico lavoro", delle informazioni specificamente indicate dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) in parola, che rinvia alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002. Inoltre, fa salve le disposizioni previste dai commi 2-ter e 9-bis dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 in tema, rispettivamente, di versamento del contributo per il permesso di soggiorno e di disciplina sul soggiorno e sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore straniero in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta, dunque, di disposizioni già vigenti, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il predetto riferimento normativo è volto a precisare e chiarire che, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva (UE) in argomento, ai lavoratori stranieri richiedenti il permesso unico, si applica la già vigente disposizione di versamento del contributo per il permesso di soggiorno. Inoltre, il rinvio al comma 9-bis, dell'articolo 5, ha l'obiettivo di chiarire che, nelle more della produzione del permesso unico di soggiorno, al lavoratore straniero è consentito svolgere attività lavorativa, così come previsto dall'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) in argomento;
- la lettera b), numero 3, in armonia con la direttiva, prevede che, in deroga all'articolo 5, commi 9 e 9-bis del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il permesso unico sia rilasciato dal questore, di seguito all'ingresso in Italia dello straniero, entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda; ciò a significare, quindi, che in caso di rinnovo del permesso di soggiorno si applicano i termini generali (novanta giorni) previsti dal novellando comma 9, dell'articolo 5. In proposito si precisa che la disposizione riveste carattere ordinamentale. A tal riguardo, si rappresenta che il termine massimo di 90 giorni previsto dalla direttiva (UE) in parola comprende sia la fase del nulla osta al lavoro di competenza degli Sportelli

unici per l'immigrazione delle Prefetture–Uffici territoriali del Governo, sia la fase del successivo permesso di competenza delle Questure. Più nel dettaglio, resta invariato il termine già previsto di 60 giorni, di cui all'articolo 22, comma 5, del TUI, per consentire allo Sportello unico per l'immigrazione, competente al rilascio del nulla osta al lavoro, di effettuare tutte le necessarie verifiche - preliminari all'ingresso del lavoratore - sul lavoratore e sul datore di lavoro. Al contempo, è stato ridotto a 30 giorni il termine per il rilascio del permesso in argomento, da parte delle Questure, al fine di armonizzare il dato normativo con quanto previsto dalla direttiva. Viceversa, in caso di rinnovo del permesso unico, mancando la fase del rilascio del nulla osta (presente solo in caso di primo rilascio), tutte le relative attività di controllo e verifica sono in capo alla Questura ed il termine previsto è di 90 giorni in adesione al dettato normativo della direttiva. Si tratta di attività che saranno espletate dai menzionati soggetti nell'ambito di quanto già svolto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si ricorda, inoltre, che il permesso unico è in formato elettronico e per l'emissione gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater* del decreto-legge n. 7 del 2005;

- la lettera b), numero 4 elenca i casi in cui in cui non si applica la nuova disciplina sul permesso unico e, in quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- la lettera b), numeri 5) e 6), eleva – da 60 a 90 giorni – i termini procedurali ordinatori di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, allineandoli alle tempistiche previste dalla disciplina unionale. Nello specifico, fuori dai casi in cui è attribuita allo Sportello unico per l'immigrazione, l'attività di valutazione e controllo - preliminare all'ingresso del lavoratore - è stato elevato da 60 a 90 giorni, in coerenza con l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, il termine di trattazione delle istanze di permesso di soggiorno, procedimento di competenza delle sole Questure. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione prevede, inoltre, che il diritto al soggiorno o al lavoro del cittadino straniero siano fatti salvi dall'applicazione delle disposizioni di garanzia stabilite dallo stesso comma 9-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n.286 del 1998;
- la lettera c) è poi volta ad assicurare che anche durante l'*iter* del nulla osta al lavoro (propedeutico all'ottenimento del permesso di soggiorno) il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero delle comunicazioni concernenti l'*iter* del nulla

osta. Tale disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano gli articoli 4-*bis*, 5 e 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), ai fini del recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva (UE) 2024/1233, riguardante una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. In particolare, vengono elevati da sessanta a novanta giorni i termini di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno. Per quanto riguarda il permesso unico, che autorizza l'esercizio di attività lavorativa, lo stesso è rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda. Ciò in quanto resta invariato il termine già previsto di 60 giorni, di cui all'articolo 22, comma 5, del Testo unico immigrazione, volto a consentire allo Sportello unico per l'immigrazione, competente al rilascio del nulla osta al lavoro, di effettuare tutte le necessarie verifiche - preliminari all'ingresso del lavoratore - sul lavoratore e sul datore di lavoro.

La relazione tecnica specifica che gli adempimenti saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ricordando che il suddetto permesso unico è in formato elettronico e che per l'emissione gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica e del fatto che le disposizioni confermano la necessità della corresponsione da parte degli interessati del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, decreto legislativo n. 286 del 1998.

Inoltre, non si hanno osservazioni da formulare neanche con riguardo alle informazioni ulteriori da fornire nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione dello straniero, in merito alle quali la relazione tecnica conferma l'invarianza di oneri per la

finanza pubblica, dal momento che le attività previste potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, non si formulano osservazioni neppure con riguardo alle altre modifiche introdotte dal provvedimento in esame, data la loro natura ordinamentale.

ARTICOLO 2

Designazione dell'autorità competente

Le norme prevedono che sia il Ministero dell'interno l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dall'articolo 5, comma 8.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse confermano – aggregandole – attività già attualmente esercitate dal Ministero dell'interno e che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che sia il Ministero dell'interno l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dall'articolo 5, comma 8.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Clausola di invarianza finanziaria

Le norme prevedono che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ai sensi della quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della citata clausola.

ARTICOLO 4

Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento

Le norme dispongono l'applicazione del provvedimento in esame a decorrere dal 22 maggio 2026 (comma 1).

Viene altresì chiarito che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE o al permesso unico, di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014, i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame (comma 2)

La **relazione tecnica** afferma che si tratta di disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento e di coordinamento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono l'applicazione del provvedimento in esame a decorrere dal 22 maggio 2026.

Vengono altresì previste specifiche disposizioni di coordinamento formale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.